

QUESTIONI CON AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

SCUOLA

Disposizioni scolastiche sull'entrata e uscita degli alunni.

Si sono rivolti al Difensore Civico i genitori di un alunno di una scuola elementare di un piccolo centro nella Provincia di Udine per lamentare le disposizioni impartite dal Dirigente scolastico con Circolare relativamente all'entrata e uscita da scuola degli alunni.

Essi sostengono che dette disposizioni che obbligano i genitori ad accompagnare fino alla scuola i propri figli e di venire a prenderli all'uscita, non tengono conto delle diverse sensibilità e impostazioni educative dei genitori.

In particolare, essi rappresentano alla difensore di abitare a pochissima distanza dalla scuola – ca. 350 metri -; che la frazione dove abitano è un paese tranquillo dove non sono mai successi fatti che possano far presumere pericoli per i bambini che percorrano da soli brevi tratti di strada; che la strada da percorrere per andare dalla propria abitazione alla scuola è provvista di marciapiedi e che vi è un'unica strada da attraversare; che tale attraversamento non è pericoloso; che, quindi, essi hanno diritto di educare il figlio all'autonomia, assumendosi ogni responsabilità circa la valutazione del grado di capacità del proprio figlio.

Dopo aver attentamente valutato il materiale che essi hanno sottoposto alla difensore, in particolare, una Nota dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna dd. 21.5.2002, il quesito della Dirigente in questione all'Avvocatura dello Stato riportante ampie citazioni della giurisprudenza sul tema, il parere fornito dal Tutore dei Minori e, infine, il Parere dell'Avvocatura dello Stato dd. 15.4.2006, l'Ufficio è intervenuto sull'istanza dei genitori per i motivi di seguito riportati.

Non consta che siano stati svolti dalla Dirigente gli accertamenti suggeriti dall'Avvocatura dello Stato la quale, nella propria nota, precisa: al p.to C) che "L'obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere relativo e non assoluto, essendo condizionato da una serie di fattori, quali l'età, la salute, la maturazione psico-fisica e il contesto sociale"; al p.to D) "Non esistono formule sacramentali o taumaturgiche idonee a esentare l'amministrazione da sempre possibili azioni di responsabilità. Un eventuale regolamento in materia dovrebbe quanto meno prevedere un'autonoma valutazione del grado di maturazione psico-fisica del singolo alunno da parte del corpo docente, valutazione che deve essere condivisa dalla famiglia in relazione al percorso scuola – abitazione. La scuola dovrebbe inoltre effettuare una specifica istruttoria presso la Polizia Municipale e l'Autorità di Pubblica Sicurezza allo scopo di acquisire elementi circa la pericolosità del contesto territoriale di ubicazione dell'istituto."

Con il suo intervento la Difensore intende perciò anzitutto conoscere quale valutazione concreta sia stata fatta circa il grado di maturazione psico-fisica dell'alunno in questione – concordemente con la famiglia – e se sia stata effettuata un'istruttoria presso la Polizia

Municipale e l'Autorità di P.S. allo scopo di accertare il grado di pericolosità del contesto territoriale in questione.

D'altra parte, vista la giurisprudenza della S.C. di Cassazione in materia, la Difensore ritiene di poter escludere che alcuna disposizione possa essere impartita dalla scuola ai genitori circa l'accompagnamento a scuola, essendo pacifico che il problema si pone solo per l'uscita. Infatti, finché gli operatori della scuola non prendono in consegna il ragazzo, all'atto in cui questi fa il suo ingresso nell'edificio scolastico, alcuna responsabilità di custodia potrà addossarsi agli operatori medesimi e alla scuola. Ogni disposizione al riguardo è perciò viziata perché il Dirigente non può disciplinare alcunché che non riguardi quanto si svolge nell'ambito scolastico. La difensore giudicava pertanto che la disposizione di cui alla Circolare senza data sopra indicata circa l'ingresso a scuola si risolvesse in un'inutile esagerazione atta ad esasperare i rapporti con i genitori anziché ad appianarli. Per quanto concerne l'uscita, la difensore ritiene evidente che, dopo aver ponderato gli elementi che emergono dall'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dovrà disciplinare l'uscita da scuola tenendo conto che, in quel momento, la scuola ha in consegna l'alunno e che metterlo fuori può comportare un pericolo, nei limiti, s'intende, di cui sarà stata fatta idonea valutazione.

La difensore si dice certa che i genitori in questione, pur nella consapevolezza dei loro obblighi e responsabilità educativi, sono disposti a comprendere, perché così è giusto che sia, gli obblighi organizzativi del Dirigente a tutela delle responsabilità della scuola, e chiede perciò alla Dirigente che, revocate le disposizioni relative all'entrata degli alunni, voglia dar conto degli approfondimenti compiuti in ossequio al parere dell'Avvocatura dello Stato per la disciplina dell'uscita da scuola degli alunni.

La Dirigente riscontra la nota della difensore con una nota *riservata-personale* in cui avverte che la competenza sulla questione è del Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 297/1994 che, negli ultimi anni aveva già assunto diverse iniziative in merito, tra cui: l'invio di un quesito all'Avvocatura distrettuale dello Stato; la costituzione di un gruppo di lavoro che dovrà procedere nel corso dell'anno scolastico, alla regolamentazione delle questioni di vigilanza con il coinvolgimento delle Forze di Polizia Municipale e di Pubblica Sicurezza; il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali sulla questione; l'adesione al progetto "Stradafacendo" sulle questioni della mobilità sostenibile; avviamento con le Amministrazioni comunali di progetti di educazione stradale.

La difensore scrive allora al Consiglio d'Istituto e alla Dirigente chiedendole di investire il Consiglio della questione trasmettendo al Consiglio medesimo anche la corrispondenza sino ad allora intercorsa.

Propone inoltre alcune osservazioni, anzitutto apprezzando che l'Istituto scolastico si sia già attivato uniformandosi a quanto a suo tempo suggerito alla scuola dall'Avvocatura dello Stato. Rileva però che manca, nel percorso di valutazione intrapreso, la considerazione dell'autonomia dei singoli ragazzi anche in rapporto alle loro rispettive residenze.

In ogni caso, la difensore, organo di stimolo, confronto e aiuto per i cittadini, riconosciuto, nei confronti anche dell'Istituzione scolastica, dall'art. 16, Il comma della L. 16.5.1997 n. 127, osserva che le procedure di valutazione messe in atto dalla scuola, che evidentemente hanno lo scopo di sfociare in un provvedimento del Consiglio adeguato alla realtà locale, debbono essere svolte in modo spedito e fattivo perché i bambini crescono e non è

legittimo che la scuola procrastini indefinitamente decisioni che gravano sulle famiglie, sia in termini organizzativi sia in termini educativi. Se i provvedimenti attualmente in atto circa l'uscita dalla scuola sono percepiti come lesivi del **diritto-dovere** dei genitori ad impostare l'educazione secondo la propria sensibilità e modo di vedere la vita – c'è chi è più protettivo e chi ci tiene a che il figlio sia educato all'autonomia e alla responsabile gestione di sé e questa seconda impostazione dovrebbe essere apprezzata e favorita dalla scuola dove abbondano, ahimè, gli atteggiamenti poco responsabili dovuti alle tendenze iper-protettive delle famiglie di oggi – la scuola, secondo la difensore, ha l'obbligo, nel rispetto delle idee educative delle famiglie e della sicurezza dei ragazzi, di assumere decisioni rispettose e tempestive. Pertanto la difensore **chiede che la scuola precisi i tempi in cui saranno svolte le valutazioni in atto e in cui sarà preso il provvedimento de quo.**

La necessità di adeguare tali decisioni alle condizioni psico – fisiche e al grado di maturazione dei ragazzi, valutate in concreto, tenuto conto dei fattori anagrafici e ambientali, con riguardo all'autonomia personale e alle note caratteriali di ogni singolo alunno, è stata precisata dall'Avvocatura dello Stato anche in una nota più recente, dd. 11.10.2006, Rif. Cs. 1423/06 trasmessa all'Ufficio Scolastico Regionale affinché la diffonda, se lo ritiene opportuno, agli istituti scolastici regionali. In detta nota dell'Avvocatura si suggerisce, qualora le condizioni ambientali e di maturazione psico-fisica del ragazzo lo consentano, il contenuto di una domanda di autorizzazione all'uscita del minore senza accompagnatori, sottoscritta dagli esercenti la potestà genitoriale, domanda che, valutata discrezionalmente dalla scuola, potrà consentire un provvedimento autorizzativo, revocabile con atto motivato qualora venissero meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

La scuola ha recepito solo in parte i suggerimenti della difensore. In particolare, con un provvedimento assunto ml'8.1.2007, ha previsto un tempo estremamente lungo per le valutazioni previste – l'intero anno scolastico – prevedendo che, nel frattempo, per tutti i bambini delle elementari i genitori debbano venire a prenderli all'uscita da scuola, il ché appare davvero esagerato, specie con riguardo ai bambini delle ultime classi.

Gli istanti hanno insistito più volte, tramite alcune e-mail, sulla necessità di contrastare le decisioni degli Organi d'Istituto.

Purtroppo, stante l'attuale normativa sull'autonomia scolastica, non ci sono istanze superiori cui rivolgersi per lamentare l'atteggiamento defatigante della Dirigente in questione che si è dimostrata chiusa ed intransigente.

I genitori di una I elementare si ribellano all'assegnazione di una supplenza ad insegnante ipovedente

Il giornale locale dà conto della protesta dei genitori di una I elementare i quali si ribellano all'assegnazione di una supplenza ad insegnante ipovedente e minacciano di occupare la scuola.

La preoccupazione dei genitori si riferisce in particolare all'incapacità dell'insegnante di garantire la necessaria sorveglianza a bambini così piccoli.

Problematiche analoghe erano state già seguite dalla Difensore civico regionale per richiesta dell'insegnante ipovedente medesimo che l'allora provveditore agli studi aveva obbligato a dotarsi di un accompagnatore per poter svolgere l'insegnamento, obbligo che

l'insegnante aveva contestato. La Difensore in allora aveva appurato che il provvedimento era legittimo e che non esisteva la possibilità di concedere all'insegnante un accompagnatore da parte dei servizi regionali o provinciali essendo previsto che le misure previste dalla L. 68/1999 e dalla L.R. 1/1998 legge si applichino solo a favore dei datori di lavoro privati e non a quelli pubblici.

Nel caso scoppiato a Trieste nello scorso autunno l'insegnante in questione si faceva accompagnare dall'anziana madre che i genitori ritenevano inadatta, per l'età e l'inesperienza, a svolgere l'attività di aiuto didattico accanto al figlio.

Il giorno dopo la prima protesta i genitori già minacciavano di non mandare più i figli a scuola.

La Difensore Civico ha preso posizione sulla stampa sostenendo che la preoccupava un approccio esclusivamente sanitario al problema come se questa persona venisse ritenuta incapace di insegnare per il solo essere portatore di handicap visivo e sollecitava perciò gli organi scolastici a valutare con attenzione se l'insegnante in questione fosse o meno capace di svolgere il suo compito. La Difensore sollecitava perciò un'ispezione in classe, senza sottovalutazione del problema, sulla base del solo punteggio che rendeva la persona titolare di quella supplenza, e, qualora fossero accertate le sue capacità didattiche, gli si consentisse di metterle in pratica. Un disabile non ha più diritti degli altri, ma non deve averne di meno. Se c'è una conquista della nostra società negli ultimi cinquant'anni e proprio quella di consentire ai disabili di inserirsi nei contesti lavorativi sulla base delle loro capacità, indipendentemente dai loro problemi fisici.

Anche l'Unione italiana ciechi prendeva posizione pubblicamente a favore del maestro che, se idoneo, dev'essere messo nelle condizioni di svolgere questa professione e denunciava l'insensibilità e l'intolleranza che ancora motiva questo tipo di proteste.

Il Provveditorato assicurava la presenza di un insegnante suppletivo, che faceva rientrare temporaneamente la protesta. I genitori comunque affermavano non essere la loro una posizione personale contro il maestro, ma solo una grave preoccupazione per la sicurezza dei figli.

Essi chiedevano anche un colloquio con la Difensore civico che li ha ricevuti nel proprio ufficio. Qui i genitori esprimevano le loro preoccupazioni e la Difensore li sollecitava a dimostrare più pazienza e rispetto per questa persona, facendo loro presente quanto possa essere formativo per i bambini il rapportarsi con la diversità, quanto essi siano capaci, se adeguatamente sostenuti dalle famiglie, di comportarsi meglio con l'insegnante in difficoltà, purché questi si dimostri capace, e li sollecitava ad attendere fiduciosi l'esito delle verifiche da parte degli organi scolastici.

Nonostante l'ispezione nel frattempo chiesta dal Dirigente scolastico e disposta dal Centro Servizi Amministrativi – organo locale del Ministero-, la protesta però, è continuata, violando così, i genitori, un preciso obbligo di legge.

L'esito dell'ispezione, giunto dopo circa un mese, è stato negativo, per il maestro ed egli è stato trasferito al presso il Centro territoriale per l'educazione degli adulti, ma non con funzioni di insegnamento. Il medesimo ha annunciato l'azione legale del cui per ora non si ha notizia.

PREVIDENZA

Riscossione arretrati INPS

Nel mese di febbraio, si è rivolta all'Ufficio di Udine una cittadina, rimasta vedova, il cui marito ha lavorato all'estero e alla morte del quale ha presentato richiesta di reversibilità della pensione. L'interessata aveva avuto comunicazione che gli importi relativi agli arretrati che le spettavano - maggio 2003 settembre 2005 - erano già stati inviati alla sede provinciale dell'INPS di Udine, ma questi che non le erano stati ancora liquidati.

L'Ufficio si è informato presso la sede dell'INPS sullo stato della pratica, ricevendo assicurazioni sul fatto che era stato già predisposto il provvedimento per l'emissione del mandato di pagamento e che in un mese sarebbero stati posti in pagamento. Nel mese di maggio l'interessata ha comunicato che le era stato liquidato quanto dovuto.

Richiesta rivalutazione della pensione ENPALS.

Si è risolta positivamente la questione posta da un operatore dello spettacolo il quale lamentava che, a seguito delle richieste da lui inoltrate all'Ente nazionale Lavoratori dello Spettacolo ancora nel 2004 e poi nel 2005 per chiedere la ricostituzione della pensione, non aveva ricevuto nessuna risposta. L'Ente ha infatti comunicato la liquidazione di un supplemento di pensione a favore dell'assicurato.

Riliquidazione di una pensione militare

Si è rivolto all'Ufficio un pensionato il quale lamentava che dopo aver ricevuto comunicazione dal Comando Regione Carabinieri Friuli Venezia Giulia - Servizio Amministrativo di Udine - ancora nel 2005, di riliquidazione della sua pensione nulla ne aveva più saputo. All'intervento della difensore civico la Ragioneria provinciale dello Stato, servizio III di Trieste ha risposto di avere adempiuto nei termini previsti dalla legge inviando il decreto di riliquidazione alla Delegazione Regionale della Corte dei Conti di Trieste per il visto di legittimità e all'INPDAP di Gorizia per l'applicazione economica. Per il successivo corso era perciò necessario fare riferimento alla Delegazione Regionale della Corte dei Conti di Trieste. La difensore ha scritto perciò alla Corte dei Conti - Sezione di controllo della Regione ed all'INPDAP.

La Corte ha comunicato che il provvedimento pensionistico era pervenuto a quell'Ufficio nel giugno 2005 ed era tuttora in attesa di esame, data la consistenza dell'arretrato, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dei decreti di pensione.

L'INPDAP invece comunicava che il decreto in questione, di riliquidazione della pensione definitiva, non era applicabile in quanto meno favorevole alla pensione già in godimento

perché lo stesso decreto non teneva conto della Pensione privilegiata che il titolare già percepiva. Gli Uffici precisavano che queste informazioni erano state già state fornite dettagliatamente all'interessato che recentemente si era presentato presso lo sportello U.r.p. dell'Ente.

La difensore rileva che il caso dimostra come una più attenta e intelligente comunicazione farebbe risparmiare molti passaggi e molto lavoro inutili. Non era possibile, sin dal decreto di riliquidazione, prendere in considerazione l'intera posizione pensionistica dell'interessato e, quand'anche fosse stato necessario procedere alla riliquidazione, trasmettere il decreto all'interessato con l'avvertenza che non avrebbe comportato benefici economici sul trattamento pensionistico in quanto era titolare anche del trattamento per pensione privilegiata? Quanta confusione e quanto lavoro in meno!

Controllo sugli Enti di Patronato

Si è rivolta all'Ufficio del difensore Civico regionale una persona per lamentare che la Commissione di I° Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", Dipartimento di Prevenzione avesse respinto la domanda di assegno di accompagnamento presentata dall'anziana ed inferma madre ancora nel novembre del 2002.

A seguito di tale provvedimento, l'interessata aveva fatto ricorso a mezzo Patronato A.C.A.I. nei termini allora vigenti per il ricorso amministrativo (oggi soppresso).

L'interessata, poi, aveva presentato alcune domande di aggravamento fino alla morte, avvenuta il 15/11/2004.

La Difensore Civico, scrivendo alla Direzione Regionale del Ministero del Lavoro, competente al controllo degli Enti di Patronato, avvertiva che di questo ricorso amministrativo l'interessata non aveva mai conosciuto l'esito. Aveva cercato più volte di avere notizia della pratica da detto Patronato nella sede in Pordenone ed aveva saputo che oggi esso sarebbe confluito nella Federazione FENALCA. Comunque ivi non era riuscita a contattare nessuno. L'1/1/2005 è entrata in vigore la normativa di cui all'art. 42, comma 3 della L. 24/11/2003 n. 326 che abolisce, per queste prestazioni, i ricorsi amministrativi ed introduce un termine di decadenza di sei mesi dal provvedimento di reiezione per il ricorso all'Autorità giudiziaria. Per i ricorsi presentati prima dello 1/1/2005 la legge non stabilisce alcunché, ma è possibile supporre che, per questi, i sei mesi di decadenza per la presentazione dell'azione giudiziaria decorrano dallo 1/1/2005. I Patronati hanno perciò provveduto, almeno in via prudenziale, per tutti i ricorsi pendenti, ad iniziare l'azione giudiziaria entro il 30/06/2005. Non così deve aver fatto il Patronato in questione, posto che l'erede dell'anziana donna non era mai stata convocata per firmare una delega per l'azione legale, come sarebbe dovuto avvenire. In seguito, su consiglio dell'Ufficio di difesa civica, l'interessata si era rivolta ad un altro Patronato che non aveva accettato di coltivare la pretesa in questione essendo ampiamente trascorso il termine suddetto.

Avendo il Patronato FENALCA ottenuto recentemente riconoscimento provvisorio con D.M. 28/3/2006, pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 86 ed essendo stato

costituito con atto pubblico il 28 luglio 2005, il riconoscimento definitivo è subordinato a che sia accertata, entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento stesso, avanzata l'8 agosto 2005, la realizzazione del progetto previsto all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 152/2001.

Pertanto la Difensore Civico ha chiesto alla Sede regionale del Ministero del Lavoro di:

- voler accertare cosa ne sia del Patronato A.C.A.I. e se, effettivamente, se esso sia confluito nella Federazione FENALCA;
- se a seguito del controllo, svolto da parte di Codesta Autorità amministrativa ai sensi dell'art. 15 della L. 30/03/2001 n. 152, sull'attività del Patronato ACAI siano state ravvisate irregolarità nella gestione delle pratiche e che tipo di responsabilità eventualmente si ravvisino a seguito di dette irregolarità;
- a che punto sia la procedura di definitivo riconoscimento del FENALCA e, nel caso in cui l'A.C.A.I. sia effettivamente confluito in detta Federazione, se Codesta Autorità di vigilanza riscontri o abbia già riscontrato qualche irregolarità nella gestione delle pratiche trasmesse dai Patronati in essa confluiti.

Un tanto per assicurare ai cittadini una corretta attività da parte di Enti che hanno il compito precipuo di tutelare gli interessi delle persone in particolari momenti di "debolezza": anzianità e invalidità.

La Direzione regionale interpellata rispondeva che "le pratiche relative alle indennità di accompagnamento non vengono visionate dalla Direzioni provinciali del Lavoro in quanto non rientrano negli interventi espressamente indicati nelle tabelle ai fini dell'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato. Nulla scriveva in ordine ad eventuali controlli operati sulla regolarità di funzionamento del Patronato in questione. La Difensore replicava di essersi rivolta alla Direzione Regionale del Lavoro per sapere se erano state accertate eventuali irregolarità e se queste erano state segnalate al Ministero del Lavoro e che si intendeva conoscere l'esito di questi controlli sul Patronato in oggetto nell'intento di riferire all'interessata il motivo per cui il Patronato, più volte interpellato, non abbia dato una risposta precisa.

La Direzione regionale del lavoro ha infine risposto di avere svolto un controllo e di non avere trovato irregolarità da segnalare al Ministero. Quanto al caso trattato dalla Difensore regionale, l'impiegata del Patronato FENALCA affermava che il fascicolo era stato ritirato dall'interessata per cui non era possibile effettuare un controllo.

Con il ricevimento di quest'ultima comunicazione la Difensore ha ritenuto esaurito il proprio compito né l'interessata ha svolto ulteriori osservazioni. Resta la convinzione che il caso non sia stato seguito dal Patronato come sarebbe stato suo dovere.

Commissione medica patenti – idoneità alla guida

Uno Studio Legale Associato si è rivolto, per conto di un cliente, all'Ufficio del Difensore civico lamentando che, in sede di visita presso la Commissione medica Provinciale per le patenti, a questi, pur in possesso di esami clinici del tutto regolari, era stata notificata una richiesta di visita/colloquio presso il SERT, in vista del definitivo giudizio di idoneità alla guida.

Ritenendo che in generale la legge non dovrebbe perseguire indiscriminatamente chi fa uso di alcool, ma solo chi guida in stato di ebbrezza e che la richiesta di visita/colloquio assume le caratteristiche di un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio non previsto per legge, lo Studio ha chiesto quali potessero essere le conseguenze negative che sarebbero derivate all'interessato se non si fosse sottoposto alla visita presso il SERT.

La Difensore civico è intervenuta presso la Commissione medica Provinciale per le patenti di guida chiedendo che si specificasse in modo completo perché la relazione del SERT costituisca elemento indispensabile per un corretto giudizio da parte della Commissione Medica locale per le patenti di guida nel caso, come quello in esame, in cui il provvedimento sia stato adottato ex art. 186 del Codice della Strada.

L'Azienda per i Servizi Sanitari – Commissione medica locale per le patenti di guida della Provincia di Udine ha precisato che:

Ai sensi dell'art. 119, comma 4 del D.L. 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), l'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da Commissioni mediche locali del Capoluogo di provincia presso l'Unità Sanitarie Locali nei riguardi *".....c) di coloro per i quali è stata fatta richiesta dal Prefetto o dall'Ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti terrestri"*. Questo il caso dell'istante al quale il Prefetto di Udine aveva imposto di sottoporsi a visita presso la Commissione medico locale.

Il Comma 7, punto c) del medesimo articolo 119 specifica che *"qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o situazioni associabili a patologie alcol correlate, le Commissioni mediche sono intergate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi di patologie alcol correlati"*.

A sua volta l'articolo 330, comma 6 del DPR 16/12/1992 n. 495 *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada"* recita *"La Commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato"*

La valutazione medico legale del cittadino, nel caso di guida in stato di ebbrezza alcolica o di sospette Patologie Alcol Correlate (PAC) viene effettuata in ottemperanza dell'art. 320 del DPR 495/92.

Conseguentemente, l'invio alle strutture rappresenta un importante supporto alla Commissione per poter pervenire ad un ponderato giudizio medico legale, in funzione delle riscontrate o possibili patologie: verrà pertanto richiesta, a seconda delle circostanze, visita cardiologica, neurologica, diabetologica e quant'altro, e, quando necessario visita alcolologica. Per quanto riguarda il caso di specie era stata accertata la guida in stato di ebbrezza con valori che superavano di oltre due volte il massimo del tetto alcolemico consentito alla guida (art. 186 del codice della Strada). Conseguentemente non di invio al SERT, si trattava,

ma di invito a migliorare le proprie conoscenze ed acquisire una sentita consapevolezza nei riguardi di una guida senza alcol.

La frequenza alla "S.A.T." è "caldamente consigliata", ma non imposta: infatti nella certificazione rilasciata vi è la nota "utile SAT".

Sta quindi alla sensibilità del singolo cittadini, soprattutto se vi è stata esperienza di ebbrezza alcolica alla guida, cogliere l'opportunità offerta da questa iniziativa che, tra l'altro, a differenza dei corsi gestiti dalle autoscuole, è gratuito.

La Difensore civico ha espresso apprezzamento per la collaborazione e ringraziato per il materiale informativo inviato all'Ufficio, considerato di grande utilità. Ha però chiesto che in futuro sia indicato con più chiarezza che l'invito a presentarsi al SERT deriva dall'utilità di una breve frequenza alla SAT, introducendo nel modulo di invito una specificazione circa cosa corrisponde la sigla "SAT" così da migliorare la comunicazione con i cittadini anche ai fini della loro consapevolezza di quanto prescritto e/o consigliato.

TRIBUTI

Rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione per un'autovettura con adattamenti tecnici per handicap

Si è rivolta all'Ufficio una persona affetta da minorazione (Spondilite anchilosante) riconosciuta come handicap di cui al comma 1 art. 3 Legge 104/1992 lamentando di non aver ottenuto il rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione relativa alla formalità di prima iscrizione di un'autovettura in quanto, non essendogli riconosciuta la condizione di gravità, l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) aveva ritenuto che non risultassero gli adattamenti tecnici, come prescritto nel certificato medico per la conferma della validità della patente che prescrive la necessità di "specchietto retrovisore dx".

La Difensore ha ritenuto che la decisione dell'A.C.I. si sia basata sulla circolare dell'Agenzia delle Entrate dd. 11/05/2001 n. 46 che ha inteso dirimere i dubbi interpretativi posti dall'art. 30 comma 7 della legge 23/12/2000 n. 388 - che ha esteso, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste, ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e delle tasse automobilistiche previste dall'art. 8 della legge 27/12/1997 n. 449.

Nel caso, secondo la difensore, l'applicazione pedissequa della circolare ha comportato un'ingiustizia in quanto l'A.C.I. non ha tenuto presente che la prescrizione contenuta nel certificato medico, circa la necessità di specchietto retrovisore destro esterno, è stata inserita solo perché detto specchietto, pur presente da anni su tutti i veicoli messi in circolazione, non è ancora obbligatorio per legge. La difensore ha perciò ritenuto che questo debba ritenersi virtualmente un "adattamento" anche se la presenza di detto accessorio sul veicolo è stato certificato dalla Concessionaria CITROEN la quale ha dichiarato che l'autovettura è già omologata con lo specchio elettrico laterale destro. Inoltre si è evidenziata l'incoerenza della decisione rispetto al fatto che la medesima persona ha goduto, per lo stesso veicolo, dell'esonero del bollo.

L'A.C.I. ha risposto soltanto di avere già definito la pratica respingendo l'istanza in ossequio alla normativa vigente e che l'eventuale riesame della stessa compete esclusivamente alla Provincia di Gorizia, titolare del tributo.

La Provincia ha risposto affermando che "alla luce della normativa di riferimento art. 3 L. 5/2/1192 n. 104, art. 8 L. 27.12.1997 n. 449, art. 30 L. 23.12.2000 n. 388 e delle Circolari del Ministero delle Finanze n. 186 dd. 15/7/1998, n. 197 dd. 31/7/1998 e n. 46 dd. 11/5/2001, non risulta possibile accogliere l'istanza di rimborso." "In particolare si fa riferimento alla pubblicazione marzo, 2005 "Guida alle agevolazioni per i disabili" dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) punto 2.9 'adattamento del veicolo', ultimo capoverso laddove è espressamente stabilito che "Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo che si tratta di indicazione esemplificativa: ... altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo ad "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente."

Anche il Garante del Contribuente ha confermato tale interpretazione precisando però che, ancor prima dell'adattamento del veicolo, nel caso mancasse la prova della qualità di persona invalida - eventualmente con grave limitazione della deambulazione - ai sensi del richiamato art. 3 - 1' e 3' comma della legge n. 104/1992 in quanto il certificato medico di idoneità alla guida contenente prescrizioni connesse ad una minorazione invalidante, prodotto dall'istante, non era idoneo a tener luogo dell'apposita certificazione emessa ai sensi della legge n. 104/92, cui è connesso il riconoscimento dei benefici.

Fermo amministrativo di autovettura

Si è rivolta al Difensore civico una cittadina che si era vista iscrivere dalla Società Friulana di Esazione Tributi (SFET) un provvedimento di fermo amministrativo che non le era stato notificato ed in base ad una cartella esattoriale pure mai notificata, di cui era venuta a conoscenza attraverso il certificato di proprietà rilasciatole dall'ACI.

L'interessata esprimeva che, quando ancora il veicolo era libero da ogni vincolo, le era stato venduto da un terzo il quale non aveva provveduto alla trascrizione del passaggio di proprietà al PRA, avvenuta circa un anno dopo.

La difensore si rivolgeva alla SFET affermando che il fermo amministrativo non era legittimo posto che: *"per quanto concerne i beni mobili registrati, sono sufficienti, perché la proprietà di essi possa ritenersi legittimamente trasferita, il semplice incontro delle volontà dei soggetti e la consegna della cosa, mentre la trascrizione del PRA assolve esclusivamente a funzioni dichiarative configurando un mero strumento di pubblicità e di tutela inteso a dirimere i conflitti tra persone aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene; consegue da ciò che dell'intervenuta cessione di autoveicolo può essere fornita dimostrazione con qualsiasi mezzo di prova"*. Così infatti ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con varie sentenze tra cui Cass. civ. Sez. II, 15/03/2000, n. 2989, Cass. Civ. Sez. I, 11/01/1999, n. 157, Cass. Pen. Sez. I, 02/12/1991. Con quest'ultima la Suprema Corte ha annullato la confisca di vetture, in ordine alle quali erano stati prodotti dagli interessati

mandati a vendere in data anteriore a quella del sequestro, comprovanti il sostanziale trasferimento di proprietà secondo la prassi commerciale dei concessionari.

La difensore riteneva che il trasferimento della proprietà era provato dalla fattura di acquisto ed il trasferimento del possesso dal rilascio della tessera regionale per l'acquisto del carburante a prezzo agevolato e dal contratto di copertura assicurativa. Tutti documenti idonei a confermare che il veicolo sopradescritto non era più di proprietà del debitore alla data del fermo amministrativo.

Non avendo la SFET risposto positivamente, ma anzi, avendo anticipato per le vie brevi la decisione di mantenere il provvedimento di fermo adottato, - avendo all'uopo consultato il proprio legale -, l'ufficio del Difensore civico si rivolgeva alla Direzione regionale ed a quella centrale dell'Agenzia delle Entrate, titolare del rapporto portato nella cartella esattoriale in questione, proponendo le medesime osservazioni.

Il fermo amministrativo è stato revocato.

PAGINA BIANCA

PRATICHE ANNO 2006

Anno: 2006

Sede: TRIESTE

DIRITTO ALL'ACCESSO

Totale pratiche:

6

Intervento:	Data:	Tipo:	Modalità:	Destinatario:	
2611 Mancata risposta					27/02/2006
	10/04/2006	Intervento	Scritto	Assessore regionale salute e protezione sociale - Trieste	
	10/04/2006	Intervento	Scritto	Direzione centrale salute e protezione sociale - Trieste	
	10/04/2006	Intervento	Scritto	Agenzia regionale sanità - Udine	
	12/05/2006	Sollecito risposta	Scritto	Assessore regionale salute e protezione sociale - Trieste	
	12/05/2006	Sollecito risposta	Scritto	Direzione centrale salute e protezione sociale - Trieste	
	12/05/2006	Sollecito risposta	Scritto	Agenzia regionale sanità - Udine	
	19/06/2006	Il Sollecito	Scritto	Assessore regionale salute e protezione sociale - Trieste	
	19/06/2006	Il Sollecito	Scritto	Direzione centrale salute e protezione sociale - Trieste	
	19/06/2006	Il Sollecito	Scritto	Agenzia regionale sanità - Udine	
9 interventi					
2638 Mancata risposta e richiesta atti					14/03/2006
	27/03/2006	Intervento	Scritto	Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Trieste	
	10/05/2006	Conferma accesso atti	Scritto	Istante	
	10/05/2006	Conferma accesso atti	Scritto	Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Trieste	
3 interventi					
2951 L. 241/90 mancato accesso atti					05/09/2006
	06/09/2006	Intervento	Scritto	ENAIIP - Centro Servizi Formativi - Trieste	
	10/10/2006	Trasmissione risposta	Scritto	Istante	
	24/10/2006	richiesta chiarimenti	Scritto	Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Trieste	
	29/11/2006	Sollecito risposta	Scritto	Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Trieste	
	12/12/2006	Ulteriore intervento	Scritto	Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Trieste	
5 interventi					
3023 Mancata risposta del Comune di Erto					10/10/2006
	12/10/2006	Intervento	Scritto	Comune di Erto e Casso	
	16/11/2006	Sollecito risposta	Scritto	Comune di Erto e Casso	
2 interventi					
3180 Diritto di accesso					21/12/2006
Accesso agli atti					
2708 accesso atti					14/04/2006
	08/05/2006	Intervento	Scritto	Università degli Studi Trieste	
	16/06/2006	Conferma accesso atti	Scritto	Università degli Studi Trieste	
2 interventi					

Sede: TRIESTE					
AMBIENTE, EDILIZIA, URBANISTICA, INFRASTRUTTURE					Totale pratiche: 20
Intervento:	Data:	Tipo:	Modalità:	Destinatario:	
Varie					
2530	Potatura albero antistante stabile				30/01/2006
	01/02/2006	Intervento	Scritto	ATER - Trieste	
1 intervento					
	24/11/2006	Ulteriore intervento	Scritto	ATER - Trieste	
1 intervento					
3071	Impianti industriali a rischio di incidente				31/10/2006
	24/11/2006	Intervento	Scritto	Direzione centrale ambiente e lavori pubblici- Trieste	
1 intervento					
Espropri					
2518	Esproprio terreno				25/01/2006
Inquinamento					
2883	Installazione antenna per telefonia mobile				27/07/2006
	17/08/2006	Intervento	Scritto	Istante	
	17/08/2006	Intervento	Scritto	Difensore Civico Comune di Trieste	
	17/08/2006	Intervento	Scritto	ASS n. 1 "Triestina" - Trieste	
	17/08/2006	Intervento	Scritto	ARPA - Trieste	
	24/10/2006	Comunicazione	Scritto	ARPA - Trieste	
	24/10/2006	Comunicazione	Scritto	Istante	
6 interventi					
Caccia e pesca					
2897	Obbligo di presentazione della relazione per la valutazione d'incidenza nell'interesse del cittadino				28/06/2006
	11/08/2006	Intervento	Scritto	Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Udine	
	12/09/2006	Trasmissione risposta	Scritto	Istante	
2 interventi					
Urbanistica					
2470	Destinazione urbanistica particelle catastali				10/01/2006
	19/01/2006	Trasmissione pratica per competenza	Scritto	Difensore Civico Comune di Trieste	
1 intervento					
2472	Condono edilizio				10/01/2006
2617	Edificabilità terreno				02/03/2006
	16/03/2006	Intervento	Scritto	Comune di Dolina	
	16/03/2006	Intervento	Scritto	Comune di Dolina	
	20/04/2006	Trasmissione risposta	Scritto	Istante	
3 interventi					
2672	Pratica di intavolazione piano di frazionamento				28/03/2006
	13/04/2006	Intervento	Scritto	Comune di Muggia	
1 intervento					
2772	Licenza accesso carraio				25/05/2006

Sede: TRIESTE**AMBIENTE, EDILIZIA, URBANISTICA, INFRASTRUTTURE****Totale pratiche: 20**

Intervento:	Data:	Tipo:	Modalità:	Destinatario:	
2845	Richiesta concessione passo carraio				29/06/2006

04/07/2006	Intervento	Scritto	ANAS S.p.A. Roma
04/07/2006	Intervento	Scritto	ANAS S.p.A. Trieste
09/08/2006	Sollecito risposta	Scritto	ANAS S.p.A. Trieste
09/08/2006	Sollecito risposta	Scritto	ANAS S.p.A. Roma
15/09/2006	Il Sollecito	Scritto	ANAS S.p.A. Trieste
15/09/2006	Il Sollecito	Scritto	ANAS S.p.A. Roma
03/10/2006	Trasmissione risposta	Scritto	Istante

7 interventi

2870	Infiltrazioni d'acqua nello stabile del condominio di via S. Michele 10 confinante con il giardino pubblico comunale				20/07/2006
------	--	--	--	--	------------

07/08/2006	Trasmissione pratica per competenza	Scritto	Difensore Civico Comune di Trieste
------------	-------------------------------------	---------	------------------------------------

1 intervento

2898	Rettifica parziale della zonizzazione della variante del PRGC				02/08/2006
------	---	--	--	--	------------

17/08/2006	Intervento	Scritto	Comune di Duiino Aurisina
21/09/2006	Trasmissione risposta	Scritto	Istante

2 interventi

2936	Mancata iscrizione permuta terreni				29/08/2006
------	------------------------------------	--	--	--	------------

3072	Richiesta verifica urbanistica per costruzione edifici e opere di urbanizzazione				31/10/2006
------	--	--	--	--	------------

Ambiente

2612	Inconveniente igienico sanitario generato dall'impianto fognario				27/02/2006
------	--	--	--	--	------------

06/03/2006	Intervento	Scritto	Comune di Trieste
06/03/2006	Intervento	Scritto	ASS n. 1 "Triestina" - Trieste
22/03/2006	Trasmissione risposta	Scritto	Istante

3 interventi

13/04/2006	Ulteriore intervento	Scritto	ASS n. 1 "Triestina" - Trieste
06/06/2006	Trasmissione risposta	Scritto	Istante

2 interventi

2613	Applicazione DPGR 143/Pres dd. 16/5/05				27/02/2006
------	--	--	--	--	------------

06/03/2006	Intervento	Scritto	Direzione centrale salute e protezione sociale - Trieste
06/03/2006	Intervento	Scritto	ASS n. 1 "Triestina" - Trieste
20/03/2006	Comunicazione	Scritto	Direzione centrale salute e protezione sociale - Trieste
20/03/2006	Comunicazione	Scritto	Direzione della comunicazione - Trieste
20/03/2006	Comunicazione	Scritto	Direzione centrale segretariato generale - Trieste
20/03/2006	Comunicazione	Scritto	ASS n. 1 "Triestina" - Trieste
22/03/2006	Trasmissione risposta	Scritto	Istante

7 interventi

2761	Trasgressioni a vincoli paesaggistici			
------	---------------------------------------	--	--	--